

Promemoria inerente alla riserva di contributi del datore di lavoro

Condizioni

1. Le aziende aderenti alla PROMEA cassa pensione (aziende membro) possono costituire una riserva di contributi del datore di lavoro per un importo complessivo massimo di cinque futuri contributi annui dei datori di lavoro. Persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente non possono immettere una riserva di contributi dei datori di lavoro.
2. La riserva di contributi del datore di lavoro è destinata esclusivamente ed irrevocabilmente ai seguenti scopi di previdenza:
 - versamento di futuri contributi dei datori di lavoro dell'azienda membro
 - miglioramento delle prestazioni delle persone assicurate dell'azienda membro
3. Sono esclusi i seguenti scopi d'utilizzo:
 - finanziamento di contributi dei dipendenti che erano stati detratti dal salario
 - riflusso di riserve di contributi del datore di lavoro all'azienda membro
4. La responsabilità per l'ammissibilità fiscale della riserva di contributi del datore di lavoro è assunta dall'azienda membro.

Procedura

1. In seguito all'ordine di calcolare la riserva di contributi del datore di lavoro nell'ambito dei futuri contributi dei datori di lavoro, la riserva viene messa in conto con il primo calcolo di contributi successivo al ricevimento dell'ordine da parte della PROMEA cassa pensione.
2. L'azienda membro riceve annualmente un estratto conto dalla PROMEA cassa pensione che indica il relativo ammontare della riserva di contributi del datore di lavoro. Il calcolo degli interessi sulla riserva di contributi del datore di lavoro avviene in base alla decisione annuale del consiglio di fondazione.
3. I versamenti sulla riserva di contributi del datore di lavoro oppure l'ordine di calcolare l'ammontare dei contributi nell'ambito dei futuri contributi dei datori di lavoro sono possibili in qualsiasi momento.